

✓ Prot 70755/R4
14/7/09

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO
AMMINISTRATORE DEL FONDO A GESTIONE BILATERALE
DEL GIORNO 22 GIUGNO 2009

Il giorno 22 giugno 2009, alle ore 15.00 si è riunito presso la F.S. S.p.A., piazza della Croce Rossa, n.1 il Comitato di Amministratore del Fondo a gestione bilaterale, di cui all'art. 59, comma sesto, della legge n. 449/1998, nominato con d.m. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 28 aprile 1999, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo 2008;
- 2) varie ed eventuali.

Sono presenti:

D'AMBROS	Giovanni	Vice Presidente
SAVINO	Stefano	Componente FS
GUAITOLI	Claudio	Componente FS
STOCCHI	Luciano	Componente FS
MAGGI	Luciano	Componente FILT-CGIL
OTTONELLI	Salvatore	Componente UILTRASPORTI
APADULA	Agostino	Componente FAST Ferrovie
DI LISIO	Claudio	Componente OR.S.A. ferrovie

Assume la Presidenza il Vice Presidente D'Ambros il quale, constatata la validità della seduta, invita la dottoressa Tomassini a svolgere le funzioni di Segretario.

Esaminati gli argomenti all'ordine del giorno, si passa all'approvazione del bilancio consuntivo 2008, già esaminato da ciascun componente del Comitato.

Non essendo avanzata alcuna osservazione, il bilancio è approvato all'unanimità.

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, ovvero alla condivisione della Relazione annuale sull'attività del Fondo dell'anno 2008, da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi di legge che viene approvata nel suo complesso.

Alle ore 16,00, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL VICE PRESIDENTE



Comitato Amministratore
Fondo bilaterale istituito ex
legge 27 dicembre 1997 n. 449
c/o Ferrovie dello Stato S.p.A
P.za della Croce Rossa n. 1
00161 ROMA

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Dipartimento per i trasporti
terrestri e il trasporto
intermodale
Direzione generale del
trasporto ferroviario
Via Caraci, 36
00157 ROMA

Roma, lì 22.6.2009

Oggetto: Relazione sull'attuazione delle disposizioni dell'art. 59, comma 6, l. 27.12.1997, n. 449 e sull'attività svolta dal "Fondo a gestione bilaterale" di cui alle disposizioni stesse.
Allegati: 4

In relazione alle disposizioni dell'art. 59, comma 6, l. 27.12.1997, n. 449, si illustra, di seguito, la situazione del Fondo a gestione bilaterale in oggetto, correlata all'approvazione del Bilancio 2008.

Come noto (v. le Relazioni precedenti), il percorso negoziale che era stato avviato dalle Parti nell'aprile del 2004 al fine di individuare le soluzioni più idonee per consentire una piena agibilità delle prestazioni erogabili dal Fondo, dopo una fase tecnica di approfondimento, si era

sospeso, anche in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo previdenziale, nonché in relazione alla più volte annunciata riforma degli ammortizzatori sociali.

Nelle more della revisione della regolamentazione del Fondo, dal luglio 2005, sulla base di un accordo tra le parti istitutive è stata sospesa la contribuzione ordinaria a carico dei lavoratori e delle società interessate. Le risorse accantonate, infatti, risultano sufficienti a fronteggiare eventuali esigenze di intervento del Fondo stesso.

La situazione sopra descritta è rimasta sostanzialmente immutata per tutto l'anno 2008, anno durante il quale non sono state erogate a carico del Fondo né prestazioni ordinarie né straordinarie, fino allo scorso mese di maggio, mese nel quale ci sono state delle apprezzabili novità.

Nell'ambito di una più ampia trattativa del Gruppo FS con le organizzazioni sindacali - volta a definire uno strumento idoneo a favorire il rilancio competitivo del Gruppo e la riorganizzazione del lavoro nel contesto della difficile congiuntura economica generale in atto, che ha pesanti ricadute anche sulla situazione produttiva del Gruppo - le Parti (Gruppo FS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e OR.S.A. Ferrovie) hanno raggiunto un'intesa sulla individuazione del Fondo come strumento essenziale per la gestione della ricadute sul piano occupazionale che potranno interessare le società del Gruppo a partire dall'anno corrente (*o l'Accordo programmatico del 15 maggio 2009, che alleghiamo*).

In tale prospettiva, per poter rendere erogabili sia le prestazioni ordinarie che quelle straordinarie del Fondo, in pari data le Parti hanno sottoscritto le modifiche e le integrazioni all'accordo istitutivo del Fondo 21 maggio 1998, recepito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 54T del 21 maggio 1998, (*u Allegato C all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009*, che trasmettiamo in allegato), prevedendo tra l'altro il trasferimento della gestione del Fondo presso l'INPS, sia in analogia con quanto previsto per altri fondi di sostegno al reddito per l'erogazione delle prestazioni previste dall'art. 2 comma 28, della legge 662/1996, sia per realizzare la piena sinergia del fondo di sostegno con la gestione pensionistica del personale dipendente dal Gruppo FS, tra cui sono compresi gli iscritti al "Fondo speciale per il personale dipendente dalla F.S. S.p.A." che dal 1 aprile 2000 è stato trasferito presso l'INPS


Contemporaneamente, è stato definito il relativo accordo di procedura per l'accesso alle prestazioni del Fondo (*u Allegato D all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009*, anch'esso trasmesso in allegato).

I predetti accordi sono stati poi trasmessi il 4 giugno scorso a codesto Ministero per il loro recepimento con apposito decreto di modifica della regolamentazione del Fondo.


Sul piano finanziario, poiché le risorse accantonate nel Fondo risultanti dal bilancio 2008 sono state considerate dalle Parti, come anticipato, sufficienti a fronteggiare le esigenze di intervento ordinarie, è stata

confermata la sospensione della contribuzione sia della quota a carico dell'azienda che della quota a carico dei lavoratori..

In proposito, i dati risultanti dal bilancio 2008 (*allegato 4*) evidenziano un attivo pari a Euro 127.554.222,44 (di cui Euro 27.553.325,39 in conto interessi e Euro 100.000.897,05 in conto capitale).



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive name. The bottom signature is also cursive and appears to be a name followed by a surname.



Four handwritten signatures in black ink, stacked vertically. The top signature is a cursive name. The second signature is a cursive name. The third signature is a cursive name. The bottom signature is a cursive name.

All. 1

ACCORDO PROGRAMMATICO PER IL RILANCIO COMPETITIVO DEL GRUPPO FS

Il Gruppo FS e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL delle Attività Ferroviarie, dopo aver convenuto in data 2.08.2007 le linee di sviluppo del Piano d'impresa 2007-2011, alla luce della grave situazione economica generale in corso hanno esaminato la situazione finanziaria, i livelli di produzione attuali e previsti per il 2009 nonché la situazione delle consistenze del personale delle Società del Gruppo ed hanno convenuto sulla necessità di sottoscrivere il presente accordo programmatico.

L'accordo è individuato quale strumento idoneo ad implementare ulteriormente i necessari recuperi di produttività che consentano di incrementare l'efficienza delle Società del Gruppo e di porre le premesse e le condizioni strutturali non solo per un consolidamento nel mercato, già competitivo, del trasporto delle merci e delle persone, ma anche per cogliere ogni opportunità di ulteriore sviluppo e per mantenere le caratteristiche di stabilità occupazionale dei propri addetti.

Le parti convengono di prevedere, fino alla fine del 2011 verifiche semestrali sull'idoneità delle soluzioni individuate e sullo stato di attuazione del presente accordo.

Le parti convengono di prevedere uno specifico incontro finalizzato ad esaminare eventuali ipotesi di evoluzione dell'assetto societario del Gruppo.

Le parti assumono altresì l'impegno di promuovere ogni utile intervento atto a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione nelle imprese del Gruppo e tra i lavoratori, anche attraverso il potenziamento di progetti formativi ed informativi in materia di sicurezza del lavoro.

L'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione del lavoro, nonché della legislazione in materia rendono centrale il ruolo delle parti sociali nell'acquisizione di una più elevata consapevolezza delle problematiche correlate alla salute e sicurezza del lavoro.

In tale ottica il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali individuano quale obiettivo strategico la costante riduzione del numero degli eventi infortunistici e della loro gravità, da realizzare anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti istituzionali in iniziative e progetti condivisi.

Le parti si impegnano ad implementare un sistema di relazioni finalizzato a realizzare iniziative e soluzioni operative che favoriscano la prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie, contribuendo a diffondere la cultura della salute e della sicurezza nelle diverse realtà produttive del Gruppo FS, anche realizzando confronti di esperienze con analoghe o corrispondenti realtà produttive a livello nazionale ed europeo.

Con riferimento alle problematiche relative a RFI e a Trenitalia, le Parti hanno sottoscritto gli accordi rispettivamente in allegato A e B.

Hanno inoltre convenuto quanto segue:

Divisione Cargo: Le parti si danno atto del fatto che, per arginare le ricadute negative determinate dalla grave situazione di crisi economica in atto, occorre porre in essere un mix di azioni sia di carattere strutturale sia di carattere temporaneo allo scopo di poter cogliere rapidamente gli effetti positivi dell'inversione di tendenza quando questa si manifesterà. A tal fine convengono sulla necessità di riprendere e completare rapidamente gli incontri già avviati con Trenitalia per definire il quadro di riferimento necessario per l'avvio dei confronti territoriali.

Vendita e assistenza: Proseguiranno gli incontri finalizzati alla riorganizzazione del settore con riferimento alle esigenze di maggiore produttività e di gestione del turnover.

Navigazione: Proseguiranno gli incontri, anche a livello territoriale, finalizzati alla riorganizzazione del settore con riferimento alle esigenze di maggiore produttività e di gestione del turnover.

Gruppo FS: le parti hanno individuato nel Fondo a gestione bilaterale, istituito in ambito FS con l'accordo del 21.5.1998 in applicazione della legge 662/1996 e 449/1997, uno strumento essenziale sia per la gestione delle eccedenze sia per il governo dell'imponente turnover atteso nel triennio 2009-2011. In tale logica hanno sottoscritto gli accordi, riportati negli allegati C – D, allo scopo di rendere concretamente erogabili le prestazioni previste, sia in via ordinaria sia straordinaria a carico del Fondo stesso.

Considerato che, in base ai dati risultanti dal bilancio 2008 del Fondo in corso di approvazione, risultano accantonate al 31.12.2008 risorse sufficienti a fronteggiare le eventuali esigenze di intervento ordinario come individuate dalla regolamentazione del Fondo stesso, si conferma la sospensione della contribuzione a carico delle aziende e dei lavoratori prevista all'art. 7, lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo, di cui all'allegato C al presente accordo.

Le parti, alla luce dell'elevata età media degli addetti del Gruppo e della necessità di gestire contestualmente le ricadute occupazionali prodotte dalla tecnologia oltre che l'esigenza di ricambio generazionale e professionale, convengono sulla programmazione di un piano del lavoro 2009-2011.

In tale contesto, le parti ritengono opportuno attivare procedure di selezione allo scopo di costituire una specifica banca dati mirata, alla quale far riferimento per le prossime necessità di assunzioni. In relazione allo scenario produttivo generale delle società del Gruppo verranno previsti incontri a cadenza semestrale per monitorare l'andamento delle consistenze di personale; il primo di tali incontri è previsto entro la fine del mese di Maggio 2009.

Per quanto riguarda la richiesta delle OO.SS. di regolamentare l'accesso del personale in servizio sui treni ES City per gli spostamenti per recarsi al lavoro, l'azienda comunica che la questione verrà esaminata congiuntamente previa analisi del fenomeno per gli aspetti quantitativi e le relazioni interessate.

Con riferimento al Protocollo sottoscritto il 14 maggio u.s. presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in relazione all'avvio del Contratto Nazionale unico per la Mobilità, le parti stipulanti in attesa di avviare il confronto per il rinnovo del CCNL di settore delle Attività Ferroviarie, con il presente accordo hanno convenuto su un primo aggiornamento delle attuali norme contrattuali che disciplinano il trattamento normativo ed economico del personale dei settori Macchina e Scorta delle Divisioni Passeggeri, come definite nel relativo verbale di accordo (all. 1 all'allegato B).

Inoltre, convengono di avviare da subito la contrattazione per aggiornare le analoghe norme contrattuali che disciplinano il trattamento normativo ed economico del personale di Macchina della Divisione Cargo e del personale della Manutenzione dell'infrastruttura e dei rotabili, nonché per definire nuovi criteri e meccanismi che consentano di riconoscere, per la parte variabile del salario, il contributo dei lavoratori al raggiungimento degli obiettivi economici e di produttività.


Le parti condividono di attivare tale contrattazione dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo con l'obiettivo di definire gli accordi entro il giorno 30 giugno p.v.

Nell'ambito del rinnovo contrattuale le parti si impegnano a ridefinire la normativa degli equipaggi ed in particolare del personale di condotta, tenendo in considerazione le condizioni di concorrenza presenti sul mercato.

Nel corso del corrente anno le parti ricercheranno soluzioni relativamente al riconoscimento dei pregressi incrementi di produttività.

Roma, 15 maggio 2009

Per il Gruppo FS



Per le OO.SS.:

FILT/CGIL


FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie



Acc. 2

Allegato C

all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009

**Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo
per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e
dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS**

Le Parti,

Considerando:

- l'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449 del 1997, che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui l'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- l'Accordo del 21 maggio 1998 recepito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998 che ha istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale di ferrovie dello Stato S.p.A previsto dal citato art. 59 della legge 449 del 1997;
- l'art. 43 della L. n. 488 del 1999 che ha disposto l'istituzione del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato presso l'INPS e l'evoluzione della disciplina in materia di previdenza obbligatoria;
- l'art. 12 (Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale) del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.04.2003 e l'art. 9 (Fondo di sostegno al reddito) del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza in pari data al suddetto CCNL (di seguito indicato come Contratto aziendale) che hanno previsto specifiche disposizioni in ordine al Fondo citato;
- l'evoluzione della regolamentazione negoziale ed amministrativa dei fondi di sostegno al reddito istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della L. n. 662 del 1996, nonché le disposizioni contenute nel D.M. 27 novembre 1997, n. 477 che detta il regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

e premesso che:

- quanto contenuto nel presente accordo è volto a dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione (di seguito: Fondo);
- le parti stipulanti hanno raggiunto, contestualmente all'accordo sull'adeguamento della disciplina del Fondo, una nuova intesa complessiva sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- tale intesa individua contenuti e fasi procedurali il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo;
- il presente accordo insieme all'intesa di cui sopra verranno trasmessi ai Ministeri competenti

in coerenza a quanto previsto dall'art. 59 della legge 449 del 1997, per l'emanazione di apposito decreto;

convengono

di adeguare al mutato contesto normativo, di relazioni industriali e al mutamento dell'articolazione societaria e organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui all'art. 59, comma 6, della L. n. 449/1997, istituito con l'Accordo di costituzione del 21.5.1998 recepito dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione con DM 54T del 21.5.1998, secondo quanto di seguito specificato:

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo, da recepire mediante decreto ministeriale.

Articolo 2

Costituzione del Fondo

Il Fondo di cui al DM 54T del 21.5.1998 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione è istituito trasferito presso l'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Le spese di gestione del Fondo sono in capo alle Società di cui al successivo art. 3 e saranno definite mediante la stipula di apposita convenzione tra Gruppo FS e INPS, al fine di regolare anche i flussi finanziari.

Articolo 3

Finalità e destinatari del Fondo

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività ferroviarie 16.4.2003 e il Contratto aziendale 16.4.2003 e relativi accordi complementari che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con le finalità previste dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Articolo 4

Amministrazione del Fondo

Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.

Il Comitato è composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società, d'intesa con Federtrasporto, e da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso, a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. La durata in carica dei componenti del Comitato è di due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti il Comitato, si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità sopra previste.

La composizione del Comitato può essere modificata solo d'intesa tra le parti.

Articolo 5

Compiti del comitato amministratore del Fondo

Il comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo;
- c) deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12;
- d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- e) verificare annualmente l'andamento finanziario del Fondo;
- f) deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'art. 7, comma 3;
- g) deliberare le sospensioni delle contribuzioni ai sensi dell'art. 7, comma 4;
- h) proporre modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
- i) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- j) formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- k) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 6

Prestazioni

Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui al precedente articolo 3:

- a) in via ordinaria:
al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
- b) in via ordinaria:
al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part-time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

c) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne nel quadro dei processi di riduzione del personale, ed al versamento della contribuzione correlata analogamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Articolo 7 **Finanziamento**

1. Per le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, lettere a) e b) è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario annuo dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti.

La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società, sulla retribuzione.

La contribuzione a carico delle Società e quella a carico dei lavoratori, verranno versate dalle Società al Fondo entro il giorno 16 di ogni mese;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzioni dell'orario di lavoro/part-time di cui all'articolo 6, lettera b), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 6, lettera c), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera f), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera g) in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno delle Società di riferimento.

5. Vengono versate entro il 16 di ogni mese le altre tipologie di contribuzione dovute a carico delle Società in base al presente accordo.

Articolo 8 **Accesso alle prestazioni**

L'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 6 è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge rispettando i contenuti previsti e la successione temporale delle fasi della procedura concordata nell'intesa complessiva tra le parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.

L'accesso alle prestazioni straordinarie presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, e la conseguente corresponsione del TFR.

Articolo 9

Prestazioni ordinarie: criteri e misure

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 3 alle prestazioni ordinarie relative sia alla riconversione e/o riqualificazione professionale che alla riduzione dell'orario di lavoro/part-time, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, avanzate dalle Società nel rispetto delle procedure individuate dall'articolo 8, sono prese in esame dal comitato amministratore, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a diciotto mesi nell'arco di vigenza del Fondo.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati dalle singole Società o da Gruppi d'Imprese tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore al limite individuato al comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
5. Le Società di cui all'articolo 3, ammesse alle prestazioni ordinarie e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dei finanziamenti ottenuti allo stesso titolo dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione da convenire con il Fondo.
6. Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, il Fondo eroga un assegno ordinario per il periodo di riconversione o riqualificazione professionale pari alla corrispondente retribuzione lorda di cui al successivo punto 11, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
7. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale importo riconosciuto dagli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e percepiti dai lavoratori, nei casi di situazioni di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali.
8. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario/part-time non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 7 l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 70% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, determinata secondo le modalità di cui al comma 11.
10. L'erogazione delle prestazioni ordinarie nelle ipotesi di riduzioni dell'orario di lavoro/part-time di cui al precedente comma 7 non possono avere una durata superiore complessivamente a 18 mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo.
11. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario è calcolata dividendo per 12 la retribuzione annua lorda relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio della procedura di cui all'art. 8 del presente accordo, al netto del compenso per lavoro straordinario, degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell'art. 72, punto 1 del CCNL del 16.4.2003, del Premio di risultato, dell'indennità di trasferimento e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo.